



**REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 61/2024**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE**

**LOMBARDIA**

Composta dai Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30448 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

**BRIZZOLARI Giuliano**, nato a Ghedi (BS) il 19.11.1951 e ivi residente in Via Marco Polo 14, C.F. BRZGLN51S19D999J, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Dagnoli, Alessandro Asaro e Sara Palagiano per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia, Via Moretto 31 presso lo studio degli Avvocati Asaro e Palagiano

**FEROLDI Roberto**, nato a Settimo Milanese (TO) il 20.11.1960 e residente in Erbusco (BS), Via Trieste 5, C.F. FRLRRT60S20I703K, rappresentato e difeso dall'Avvocato Guido Paratico per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Castiglione delle Stiviere (Mn) via Chiassi 21, presso lo studio del

difensore

**convenuti**

**VISTO** il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

**VISTO** l'atto introduttivo.

**LETTI** gli atti e i documenti di causa.

**UDITI** all'udienza del 14.02.2024 il Pubblico Ministero  
Selene Francesca Lupacchino, gli Avvocati Luca Dagnoli e Sara  
Palagiano per il convenuto BRIZZOLARI, l'Avvocato Guido  
Paratico per il convenuto FEROLDI e omessa la relazione di causa  
per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del  
giudizio.

**FATTO**

Con nota prot. n. 2063/2020, il Tar per la Lombardia, Sezione  
di Brescia, ha trasmesso alla Procura contabile la sentenza n.  
202000193 pubblicata il 04.03.2020, con la quale lo stesso Tar  
aveva condannato il comune di Ghedi a restituire i terreni di  
proprietà del sig. Alessandro Lussignoli, occupati e trasformati in  
parte dall'ente locale per la realizzazione del depuratore comunale,  
ovvero in alternativa a provvedere alla loro acquisizione ex art 42  
*bis* d.p.r. n. 327/2001, nonché a risarcire al medesimo i danni per  
l'occupazione senza titolo dei suddetti terreni.

La Procura, svolta istruttoria ed acquisita documentazione, ha  
ricostruito la vicenda come segue.

Il sig. Alessandro Lussignoli risultava proprietario in Ghedi  
del terreno di cui al mappale n. 122 fg. 33 avente superficie

complessiva di mq. 36.960.

Con deliberazione di giunta comunale n. 93 del 11.04.2006, veniva approvato il progetto definitivo relativo all'ampliamento dell'impianto di depurazione comunale (ampliamento che interessava anche parte del predetto mappale di proprietà del Sig. Lussignoli) e veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera ex art. 12 del d.p.r. n. 327/2001.

In data 15.12.2008 il Comune e il Sig. Lussignoli sottoscrivevano un accordo sull'indennità spettante a quest'ultimo per la prevista futura cessione bonaria in luogo di esproprio della porzione del mappale n. 122 fg. 33, avente superficie di mq. 956 (accordo che prevedeva la permuta al sig. Lussignoli di due reliquati stradali, oltre alla liquidazione di un'indennità aggiuntiva pari ad euro 4.780,00, con trasferimento della proprietà da effettuarsi entro il 31.12.2009).

Secondo tale accordo, gli immobili sarebbero stati resi disponibili per la realizzazione delle opere entro gennaio 2009, il pagamento dell'indennità sarebbe stato effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dell'accordo (e, pertanto, entro giugno 2009), il trasferimento della proprietà dal privato al Comune mediante atto notarile sarebbe dovuto avvenire entro il 31.12.2009.

I lavori venivano avviati in data 10.05.2010 e ultimati in data 15.11.2013, come da verbale di collaudo.

Il Comune non convocava mai il sig. Lussignoli per la stipula dell'atto notarile di cessione (pur risultando i lavori già avviati dal

10.05.2010 e la dichiarazione di pubblica utilità scaduta nel 2011 senza l'emanazione del decreto di esproprio ex art. 13 del d.p.r. n. 327/2001), e dunque questi, ritenendo caducato l'accordo di cessione bonaria, citava in giudizio il Comune innanzi al Tar, evidenziando come *qualora l'amministrazione non possa o non voglia restituire il terreno, essa lo debba necessariamente acquisire, giacché diversamente sarebbe frustrato all'infinito il diritto del privato alla tutela del proprio diritto di proprietà, che la costituzione ed anche la CEDU pretendono invece sia tutelato in termini di effettività.*

Il giudizio innanzi al Tar si concludeva con la sentenza n. 202000193 pubblicata il 04.03.2020, con la quale al Comune veniva ordinato *di procedere alla valutazione dell'opportunità di restituire [l'immobile opp. l'area] o dare avvio al procedimento ex art 42 bis d.p.r. n. 327/2001 entro 30 giorni.*

Il Comune era altresì condannato *al pagamento dell'indennizzo correlato al pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale dovuto a fronte dell'illegittima trasformazione del terreno di proprietà del ricorrente e dell'illegittima occupazione del medesimo terreno*, oltre a rimborso delle spese legali.

La sentenza non veniva impugnata.

Con delibera di giunta comunale n. 63/2020, prima, e con delibera consiliare n. 10/2020, poi, era approvata una bozza di accordo transattivo, poi effettivamente stipulato in data 08.06.2020, che prevedeva il versamento, dal Comune al Sig. Lussignoli, di un

importo pari ad euro 37.000,00, così ripartito: euro 20.189,65 indennizzo patrimoniale per acquisizione; euro 16.824,71 occupazione senza titolo; euro 14,36 arrotondamenti.

In data 20.08.2020, il Comune provvedeva al versamento della predetta somma e in data 01.12.2020, il terreno veniva effettivamente ceduto dal sig. Lussignoli al Comune, con atto a rogito del Segretario Comunale, dott. Luigi Lanfredi.

Ravvisando un'ipotesi di responsabilità amministrativa, la Procura Contabile ha notificato rituale invito a dedurre ai funzionari comunali sigg.ri FEROLDI Roberto, BRIZZOLARI Giuliano, ROSSI Maria e BENEDETTI Pierangelo, imputando loro, a vario titolo, una condotta gravemente negligente tale da causare al Comune di Ghedi un danno patrimoniale "indiretto", integrato, nella prospettazione accusatoria, dalla corresponsione al sig. Lussignoli di una somma di denaro per occupazione "sine titolo" del terreno di proprietà.

Tutti gli invitati hanno depositato deduzioni difensive: FEROLDI e BRIZZOLARI hanno chiesto di essere ascoltati personalmente. L'audizione di FEROLDI si è svolta in data 18.01.2023, quella di BRIZZOLARI in data 01.02.2023.

La Procura contabile, ritenute non convincenti le argomentazioni difensive, ha successivamente notificato ai sigg.ri FEROLDI, BRIZZOLARI, ROSSI e BENEDETTI atto di citazione, chiedendone la condanna al risarcimento, a titolo di colpa grave in favore del Comune di Ghedi, della somma di euro **16.824,71** oltre

accessori di legge in quote uguali, ovverosia euro 4.206,18 ciascuno.

ROSSI Maria si è costituita con memoria 05.09.2023 formulando richiesta di rito abbreviato, dichiarando di essere disponibile al versamento della somma di euro 841,23 onnicomprensiva, e producendo parere favorevole del Pubblico Ministero.

BENEDETTI Pierangelo si è costituito con memoria 05.09.2023 formulando richiesta di rito abbreviato, dichiarando di essere disponibile al versamento della somma di euro 841,23 onnicomprensiva, e producendo parere favorevole del Pubblico Ministero.

In accoglimento delle rispettive istanze, ROSSI e BENEDETTI sono stati ammessi al rito abbreviato con decreti presidenziali nn. 23 e 24 del 19.10.2023, la loro posizione stralciata e definita con sentenza n. 221\2023, previa verifica del regolare pagamento delle somme sopra indicate.

BRIZZOLARI e FEROLDI si sono costituiti in giudizio eccependo l'infondatezza nel merito dell'azione proposta dalla Procura contabile e, in subordine, l'erroneità del "quantum" rispettivamente addebitato.

All'udienza del 14.02.2024 la causa è stata discussa.

La Procura si è in particolare soffermata sulla confutazione delle eccezioni difensive; le difese dei convenuti hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni già in atti; dopo alcune

richieste di precisazioni del Presidente, cui le parti hanno dato risposta, e le repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

La Procura ha contestato ai responsabili dell'ufficio tecnico del Comune di Ghedi, succedutisi nel tempo, una condotta antigiusuristica, consistente nell'aver ottenuto, per il Comune, la disponibilità di un terreno appartenente al sig. Lussignoli Roberto (a partire dal gennaio 2009), allo scopo di effettuare i lavori di ampliamento del depuratore comunale, e di avere successivamente consentito l'effettuazione dei lavori (iniziati nel maggio 2010 e conclusi nel 2013), senza un preventivo trasferimento del diritto di proprietà attraverso un rituale decreto di esproprio o un atto di cessione volontaria.

Tale condotta, protrattasi per un rilevante arco temporale, avrebbe comportato l'occupazione abusiva del suolo privato (in assenza di titolo giustificativo) e un correlativo danno, in capo al Comune di Ghedi, da occupazione illegittima, vista la sentenza TAR Lombardia, sezione di Brescia, n. 202000193 del 04.03.2020.

Il suddetto danno si sarebbe definitivamente concretizzato dopo la stipula di accordo transattivo in data 08.06.2020, con l'esecuzione di detto accordo e l'effettivo pagamento della somma di euro 16.824,71 in favore del sig. Lussignoli, riconoscendosi, da parte del Comune, l'occupazione senza titolo del fondo di proprietà privata.

Secondo la Procura, quindi, il danno erariale ammonterebbe

ad euro 16.824,71, pari alla somma versata dal Comune al privato a titolo di occupazione abusiva.

Il Collegio, in accordo con quanto sostenuto dalla Procura, ritiene illegittima e causativa di danno erariale la condotta tenuta da alcuni funzionari comunali coinvolti nei procedimenti amministrativi che hanno portato alla realizzazione dei lavori di ampliamento del depuratore su terreni privati.

Come già esposto nella narrativa di fatto, il Comune ha stipulato in data 15.12.2008 un accordo con il sig. Alessandro Lussignoli, che prevedeva la futura cessione bonaria in luogo di esproprio della porzione del mappale n. 122 fg. 33, avente superficie di mq. 956, di proprietà privata.

Era altresì prevista la permuta della suddetta porzione di mappale con due reliquati stradali, oltre alla liquidazione di un'indennità aggiuntiva pari ad euro 4.780,00, con trasferimento della proprietà da effettuarsi entro il 31.12.2009.

Il trasferimento della proprietà dal privato al Comune mediante atto notarile sarebbe dovuto avvenire entro il 31.12.2009: nel frattempo, gli immobili sarebbero stati resi disponibili per la realizzazione delle opere entro gennaio 2009 ed il pagamento dell'indennità sarebbe stato effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dell'accordo, e dunque entro giugno 2009.

Ma se il privato dava attuazione, per quanto di sua competenza, all'accordo, ovvero consentiva al Comune (o meglio, all'impresa che si occupava della materiale realizzazione dei lavori)

l'immissione in possesso dei terreni di sua proprietà, altrettanto non avveniva per quanto riguarda la parte pubblica: non si dava seguito alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento e non veniva pagata alcuna indennità.

In altri termini l'ente pubblico, immesso nel possesso di terreni non suoi, poteva iniziava i lavori e terminarli nell'anno 2013, rimanendo tuttavia inerte sotto il profilo amministrativo, non dando esecuzione all'accordo e non iniziando alcuna procedura di esproprio.

Sull'illegittimità di una condotta di tal genere non vi sono dubbi.

Infatti il TAR Lombardia, in sentenza n. 202000193 del 04.03.2020 sopra citata, ha chiaramente evidenziato come *la sussistenza di un accordo sul corrispettivo dell'esproprio, preordinato a condurre alla cessione volontaria, non possa avere effetti traslativi della proprietà, con la conseguenza che allo stesso deve necessariamente seguire la conclusione del procedimento con il negozio di cessione o con il decreto d'esproprio, e ... la mancata conclusione del procedimento non può che avere determinato la sopravvenuta illegittimità dell'occupazione.*

Peraltro, lo stesso accordo 15.12.2008 chiariva, all'art. 5 primo capoverso, che *la proprietà dei beni di cui al presente accordo verrà successivamente trasferita al Comune di Ghedi mediante atto notarile, con ciò escludendo esplicitamente qualsivoglia effetto traslativo immediato.*

Da qui la necessità di regolarizzare la situazione attraverso il procedimento previsto dall'art. 42 bis DPR 327/2001, compreso l'obbligo, sancito esplicitamente al comma 3 della norma citata, di indennizzare il privato per il periodo di occupazione abusiva.

Preso atto della pronuncia dei giudici amministrativi, prudentemente il Comune ha ritenuto di stipulare con il privato l'accordo transattivo in data 08.06.2020, prevedente l'acquisizione in proprietà dei terreni e la corresponsione della somma di euro 16.824,71 a compensazione del periodo di occupazione sine titolo.

Il perfezionarsi della transazione non fa però venir meno l'illegittimità della condotta pregressa, e l'esborso di cui sopra costituisce evidentemente danno erariale, causalmente ricollegabile alla mancata attuazione del precedente accordo in data 15.12.2008, e dunque alla mancata acquisizione dei terreni di proprietà privata (se ciò fosse avvenuto, non vi sarebbe stata occupazione abusiva).

In atto di citazione, i dipendenti comunali responsabili del pregiudizio subito dal Comune sono stati individuati in BRIZZOLARI Giuliano, all'epoca, e fino al 31.03.2010 (data del collocamento a riposo), *“Responsabile del servizio lavori pubblici - manutenzioni ordinarie e straordinarie edifici pubblici immobili di proprietà comunale, acquedotto, depuratore, fognature, protezione civile, patrimonio comunale”*; FEROLDI Roberto, dal 01.04.2010 al 31.12.2010 *Responsabile dell'area tecnica nei seguenti settori [...] progettazione OO.PP., responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica, sportello unico per le imprese [...]*,

*responsabile del servizio lavori pubblici - manutenzioni ordinarie e straordinarie edifici pubblici e mobili di proprietà comunale, patrimonio comunale, rilascio permesso a costruire e autorizzazioni edilizie*, nuovamente nominato con decreto del 20.01.2015, e sino al 20.05.2019, “*Responsabile del servizio progettazione OO.PP. - lavori pubblici - manutenzioni ordinarie e straordinarie edifici pubblici e mobili di proprietà comunale - patrimonio comunale*”; ROSSI Maria, dal 01.04.2010 al 30.09.2014 “*Responsabile dell'area tecnica*”, comprensiva dei servizi “*ambiente, smaltimento rifiuti, depuratore, fognature, verde pubblico, cave elettrosmog, servizi tecnologici, acquedotto e protezione civile*”, nonché dal 02.10.2012 responsabile unico del procedimento relativamente alle opere per l'adeguamento dell'impianto di depurazione 1° stralcio; BENEDETTI Pierangelo, dal 01.01.2012 al 31.12.2020 “*Responsabile dell'area tecnica*”, comprensiva dei servizi “*ecologia, ambiente, lavori pubblici, progettazione, patrimonio*”.

A ciascuno dei convenuti è stata addebitata, a titolo di colpa grave, la quota di un quarto del danno erariale sopra quantificato, ovvero euro 4.206,18 per ciascuno.

Osserva il Collegio che la posizione dei sigg.ri BENEDETTI Pierangelo e ROSSI Maria, ammessi a rito abbreviato, è stata stralciata e definita con sentenza di questa Sezione n. 221\2023: oggetto del presente procedimento è unicamente l’addebito di responsabilità amministrativa in capo a FEROLDI Roberto e BRIZZOLARI Giuliano.

Per quanto riguarda la posizione dell'arch. Roberto FEROLDI, l'azione della Procura contabile è da ritenersi infondata.

Come emerge dalla documentazione in atti (docc. 4 e 5 deduzioni FEROLDI; doc. 13 di parte attrice), questi era subentrato a partire dal 01.04.2010 a BRIZZOLARI Giuliano, dopo il pensionamento di quest'ultimo, come Posizione Organizzativa (P.O.) in qualità di responsabile dei lavori pubblici, mentre la collega geom. Maria ROSSI veniva nominata P.O. dell'Ufficio Ecologia. Per la precisione, il FEROLDI è stato nominato *“Posizione Organizzativa n. 7 Responsabile Area Tecnica”* nei seguenti settori: *“Responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica, Sportello unico per le imprese”* nonché *“Responsabile del servizio lavori pubblici – manutenzioni ordinarie e straordinarie edifici pubblici e immobili di proprietà comunale, patrimonio comunale rilascio di permessi a costruire e autorizzazioni edilizie”*.

ROSSI Maria era invece nominata *“Posizione Organizzativa n. 6 Responsabile Area Tecnica per i settori Ambiente, smaltimento rifiuti – depuratore – fognature – verde pubblico – cave elettrosmog, servizi tecnologici, acquedotto e protezione civile”*.

Le competenze in materia di *“acquedotto, depuratore, fognature”*, in precedenza intestate a BRIZZOLARI (prima del pensionamento di quest'ultimo) erano dunque attribuite non a FEROLDI ma alla collega ROSSI.

Vi era stato dunque una sorta di “spacchettamento” delle competenze in precedenza facenti capo al solo BRIZZOLARI, e in

seguito suddivise tra FEROLDI e ROSSI.

In conseguenza di ciò, FEROLDI non ha mai avuto alcuna competenza, nell'ambito del procedimento amministrativo relativo all'ampliamento del depuratore comunale, come dimostrato dalla vicende successive: FEROLDI non ha alcun ruolo né quando nel maggio 2010 è sottoscritto il verbale di inizio lavori, né incide sugli atti successivi, poiché tutto ciò che inerisce all'esecuzione dei lavori di ampliamento del depuratore è competenza dell'Ufficio Ecologia, di cui è Responsabile di P.O. la collega ROSSI.

La stessa ROSSI, con nota in data 25 luglio 2013, avrebbe richiesto al Comune il pagamento dell'acconto dell'indennità di RUP relativa *ai lavori di ampliamento depuratore di Ghedi – 1° stralcio* (cfr. doc. 9 difesa FEROLDI), importo poi effettivamente corrisposto dal Comune di Ghedi.

Ad ulteriore conferma di ciò, lo stesso accordo transattivo tra il Comune di Ghedi e il sig. Lussignoli, conseguente alla sentenza del TAR Lombardia, sezione di Brescia, più volte citata, era stato predisposto e sottoscritto in data 08.06.2020, dal Responsabile del servizio Ecologia e Ambiente, geom. Pierangelo BENEDETTI, che nel 2014 era subentrato nel ruolo a ROSSI.

In definitiva, non avendo il FEROLDI alcuna potestà operativa o decisionale, nell'ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati all'ampliamento del depuratore comunale, oggetto di causa, nessun comportamento illegittimo, attivo od omissivo, può essergli imputato.

Secondo la Procura, il FEROLDI sarebbe ugualmente responsabile, poiché “un Responsabile dei lavori pubblici non può non considerare il fatto che sono in fase di realizzazione opere di ampliamento del depuratore su terreno di proprietà privata e non può non attivarsi per la soluzione del problema”: si tratta però di una contestazione generica, né viene individuata la corretta condotta alternativa che il convenuto sarebbe stato obbligato a tenere per andare esente da responsabilità.

A diverse conclusioni deve giungersi, per quanto riguarda la posizione di BRIZZOLARI Giuliano.

Questi, in qualità di *Responsabile del servizio lavori pubblici -manutenzioni ordinarie e straordinarie edifici pubblici immobili di proprietà comunale, acquedotto, depuratore, fognature, protezione civile, patrimonio comunale*, ha impegnato il Comune attraverso la sottoscrizione del più volte citato accordo 15.12.2008, la cui mancata esecuzione è stata la causa dell’occupazione abusiva del fondo di proprietà altrui e, in definitiva, del danno erariale successivamente concretizzatosi.

Il fatto che l’accordo non abbia potuto avere esecuzione per “questioni tecniche” dovute, a dire della difesa, alla necessità di predisporre i “frazionamenti catastali” (cfr. artt. 3 e 5 dell’accordo 15.12.2008), non vale ad alleggerire la posizione del BRIZZOLARI che avrebbe dovuto diligentemente verificare l’effettiva possibilità, per l’ente pubblico, di adempiere alle obbligazioni assunte.

In realtà questa verifica non c’è stata e l’immissione in

possesso dei terreni privati è avvenuta senza che l'ente avesse la libera disponibilità degli stessi.

Secondo lo stesso BRIZZOLARI, peraltro, *nell'ottobre 2013 era emerso che all'accordo bonario (che prevedeva la permuta con due reliquati stradali) non si poteva dare attuazione, in quanto tali reliquati non risultavano aree pubbliche* (cfr. verbale di audizione 01.02.2023): tale circostanza, che è chiaramente la vera ragione della mancata attuazione dell'accordo, poteva e doveva essere diligentemente accertata prima della sua sottoscrizione.

È il caso di evidenziare come la consegna dei lavori alla ditta esecutrice sia avvenuta con verbale in data 10.05.2010, ovvero successivamente al 31.03.2010, data del pensionamento del BRIZZOLARI: nonostante ciò, questi ha firmato il verbale di cui sopra in rappresentanza del Comune e in qualità di RUP.

In altri termini, lungi dal potersi considerare tale firma un "refuso", come vorrebbe la difesa, il BRIZZOLARI ha illegittimamente agito quale "funzionario di fatto", e in tale veste ha consegnato aree di cui il Comune non aveva la disponibilità, in tal modo violando l'art. 31 comma 4 lett. e del DPR 50\2016 (Codice degli Appalti vigente *ratione temporis*) ed esponendo l'ente alle successive conseguenze risarcitorie.

Ciò evidenzia il particolare coinvolgimento del BRIZZOLARI nella vicenda in esame, come anche dimostrato dalla successiva assunzione, per il periodo 08.10.2010– 31.12.2011, di incarichi in Azienda Ghedi Servizi s.p.a. (AGS), ovvero nella

società in house che provvederà alla realizzazione dei lavori programmati, incarichi aventi ad oggetto *la consulenza per la parte burocratica nella gara d'appalto e nella seconda fase d'appalto, curando i contatti con la ditta appaltatrice, con la direzione lavori, esecutori ed eventuali fornitori svolgendo un ruolo di consulente tecnico* (doc. 11 di parte attrice).

Il convenuto ha agito con colpa grave, ovvero con estrema leggerezza e negligenza, ignorando le regole di prudenza e avvedutezza che dovrebbero necessariamente guidare la condotta dei pubblici amministratori.

L'eventuale concorso e/o inerzia (nell'avviare il procedimento di esproprio) di altri corresponsabili, in particolare dei colleghi ROSSI e BENEDETTI (titolari, per il periodo successivo al pensionamento del BRIZZOLARI, delle funzioni amministrative inerenti alla realizzazione del depuratore), non vale ad escludere la responsabilità amministrativa del convenuto, scaturente dalle azioni ed omissioni a questo imputabili.

BRIZZOLARI Giuliano deve essere condannato al pagamento, in favore del Comune di Ghedi, della somma di euro **4.206,18 (quattromiladuecentosei\18)**, pari ad un quarto del danno complessivo, non ravvisandosi ragioni per esercitare il potere riduttivo, oltre rivalutazione monetaria dalla data della corresponsione del risarcimento per occupazione abusiva a Lussignoli Alessandro, da parte del Comune, sino alla pubblicazione della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla

pubblicazione della sentenza fino al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

FEROLDI Roberto deve essere assolto. In suo favore devono essere liquidate come in dispositivo le spese legali, poste a carico del Comune di Ghedi, ai sensi dell'art. 31 comma 2 d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174.

Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna BRIZZOLARI Giuliano al pagamento, in favore del Comune di Ghedi, della somma di euro **4.206,18 (quattromiladuecentosei\18)**, oltre rivalutazione monetaria dalla data della corresponsione del risarcimento per occupazione abusiva da parte del Comune in favore di Lussignoli Alessandro e sino alla pubblicazione della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in euro 133,57 (centotrentatre/57) e le pone a carico del convenuto BRIZZOLARI.

Assolve FEROLDI Roberto dagli addebiti ascritti.

Liquida le spese legali in euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore di FEROLDI Roberto, e le pone a carico del Comune di Ghedi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del

14.02.2024.

**IL GIUDICE ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Vinciguerra

Antonio Marco Canu

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 15.04.2024

**Il Direttore della Segreteria**

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)